

COMUNICAZIONE VENDITA SOTTOCOSTO
per Esercizi di Commercio al Dettaglio

AL COMUNE DI VILLABATE
Settore Attività Produttive - Sportello Unico
VIA Municipio 7
90039 VILLABATE

N.B.: SPEDIRE con lettera raccomandata, ovvero **presentare** direttamente all'ufficio competente dello Sportello Unico, **almeno 10 giorni prima** della data d'inizio della vendita sottocosto.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome		C.F.												
		Comune - Provincia - Stato												
Luogo di nascita:			Data di nascita											
Residenza:	Comune e Provincia	Via e n. civ.												

Nella qualità di: Titolare della Ditta Individuale Omonima Rappresentante legale della società

C.F.													P. IVA (se diversa da C.F.)								
Denominazione o ragione sociale (in caso di società)																					
con sede nel Comune di																		Via e n° civ.			

in possesso dell' <u>Autorizzazione Amministrativa</u> n.			rilasciata in data									
ovvero in attività a seguito della <u>comunicazione</u> in data												
per la vendita dei prodotti compresi nel settore:	<input type="checkbox"/> Alimentare		<input type="checkbox"/> Non alimentare									
Ubicata in questo Comune in:												

COMUNICA CHE

ai sensi e nel rispetto del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01, dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n. 114 e art. 15, comma 5, L.R. 28/99, **intende effettuare una**

VENDITA SOTTOCOSTO

di n° (massimo 50)			referenze (prodotti)												
Che si svolgerà dal giorno (compreso)			al giorno (compreso)												
per una durata complessiva di giorni (in lettere)															

=====

Spazio riservato all'ufficio

Protocollo	Note
------------	------

COMUNICAZIONE VENDITA SOTTOCOSTO
per Esercizi di Commercio al Dettaglio

A TAL FINE DICHIARA (ARTT. 46 e/o 47 DPR445/2000)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)

di essere a conoscenza che:

- la vendita sottocosto può avere una durata massima di dieci giorni;
- non può essere effettuata per più di tre volte l'anno;
- devono essere trascorsi almeno 20 giorni da quella precedente salvo che per la prima dell'anno;
- di avere compilato il presente modulo in tutte le sue parti compresa la sezione "notizie";
- di avere preso visione delle "Avvertenze" riportate nella pagina 3.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE

- L'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario;*
- Copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della presente comunicazione.*

Data _____

Firma del titolare o legale rappresentante

NOTIZIE

Apporre una X negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono

SETTORE MERCEOLOGICO

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

TIPOLOGIA ESERCIZIO COMMERCIALE

AL DETTAGLIO DI VICINATO

AL DETTAGLIO DI VICINATO, INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

ALTRE INFORMAZIONI

È LA PRIMA VENDITA SOTTOCOSTO DEL CORRENTE ANNO SOLARE;

NELL'ANNO SOLARE IN CORSO È STATA GIÀ EFFETTUATA UNA VENDITA SOTTOCOSTO;

NELL'ANNO SOLARE IN CORSO SONO STATE GIÀ EFFETTUATE DUE VENDITE SOTTOCOSTO;

SONO COMUNQUE TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI SI È CONCLUSA L'ULTIMA VENDITA SOTTOCOSTO (SALVO IL CASO IN CUI SI TRATTI DELLA PRIMA DELL'ANNO SOLARE).

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

- ❖ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (*cf. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218*). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (*cf. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3*).
- ❖ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (*cf. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218*).
- ❖ Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale*, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:**
 - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- ❖ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ❖ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
- ❖ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 Euro a 3.098,74 Euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (*cf. art. 15, c. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114*).
- ❖ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.